

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA' – EMILIA OCCIDENTALE**

BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del Bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa ed alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza del Comitato Esecutivo;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del Bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti

- dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
 4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
 5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
 6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
 7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivanti o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
 8. L'elenco dei propri Enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dell'art. 172, comma1, lettera a) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
 9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
 10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio, previo riscontro con i medesimi enti ed acquisizione dei relativi provvedimenti di messa a disposizione delle somme.

In particolare la previsione di alcune entrate correnti ha tenuto conto della emergenza legata alla pandemia da Covid – 19 tutt'ora in corso , e quindi , sulla base dei dati assestati al 2020 , le entrate derivanti dagli ingressi nei musei, dagli affitti degli spazi e dalle visite guidate delle scuole , sono state opportunamente ridotte.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio, mentre non sussiste la fattispecie del fondo spese per indennità di fine mandato.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono, in ogni caso, da considerare non ricorrenti, le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
- c) eventi calamitosi;
- d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Nel bilancio sono previste le seguenti entrate le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spese correnti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Contributo per permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare :	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Trasferimento Comune di Salsomaggiore per gestione Museo Mare Antico;			
- Trasferimento Comune di Collecchio convenzione area Tecnica;	5.000,00	0,00	0,00
- Trasferimento Parco Nazionale per comando	41.000,00	0,00	0,00

Entrate da alienazione di immobilizzazioni			
Alienazione Cras Casa Rossa	250.000,00	0,00	0,00
Totale	326.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese del titolo 1 non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consultazioni elettorali e referendarie locali	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi FPV Spese eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare: - Gestione Museo Mare Antico	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese del titolo 2 non ricorrenti			
Manutenzione straordinaria immobili	250.000,00	0,00	0,00
Totale	300.000,00	50.000,00	50.000,00

FONDI CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

Inoltre come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. L'ente si è avvalso di tale possibilità.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

a Individuare le poste di entrate stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

I capitoli individuati rientrano nel Titolo 3 Entrate Extratributarie , riguardano le seguenti tipologie: 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ; 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti; 500 Rimborsi e altre entrate correnti e sono i seguenti:

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

cap 3020 Incassi da visite guidate educazione ambientale Tarò;

cap 3021 Introiti da musei e cv;

cap 3035 Affitti aree agricole Tarò;

cap 3040 Affitto immobili Borgo Pulce Tarò;

cap 3055 Proventi pratiche urbanistiche ;

cap 3060 Affitti temporanei spazi;

cap 3065 Rimborso utilizzo teatro;

cap 3070 Vendita libri e gadgets;

cap 3080 Tesserini caccia area contigua e gestione faunistica;

cap 3085 Tesserini raccolta funghi;

cap 3090 Piano limitazione cinghiali;

cap 3105 Entrate vivaio forestale Scodogna Carrega;

cap 3111 Introiti cattura fauna Monte Fuso;
cap 3114 Canoni prato spilla e pascoli Cento Laghi;
cap 3121 Canoni affitti portineria Ponteverde;
cap 3150 Contributo pesca Cento Laghi;

PROVENTI DERIVANTI DALLA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

cap 3100 Riscossione multe e ammende

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

cap 3050 Entrate diverse
cap 3051 Introiti compensazione bacini di Medesano ;
cap 3125 Recupero utenze affitto vivaio Carrega;

Le categorie di entrata extratributarie che l'ente non ha ritenuto di dubbia e difficile esazione sono le seguenti:

cap 3030 Affitto locazione Azienda Ristorante Giarola (si tratta di un credito garantito da fideiussione bancaria);

cap 3115 Affitto casa custode vivaio (si tratta di affitto che viene riscosso direttamente tramite trattenuta in busta paga del dipendente locatario);

cap 3120 Affitto casa Rossa Carrega (si tratta di affitto che viene riscosso direttamente tramite trattenuta in busta paga del dipendente locatario) .

b Calcolare l'accantonamento al FCDE per ciascun capitolo:

E' stata calcolata , per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza) e accertamenti di competenza degli ultimi cinque anni .Il complemento a 100 è la percentuale considerata per l'accantonamento minimo al fondo. Per l'accantonamento effettivo al fondo si è applicata la percentuale del 100% del fondo quantificato nel prospetto allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 come da principio contabile , secondo il seguente prospetto :

Cap	Descrizione	Tot.acc. cp	Tot. Incassi	Media tot acc.ti cp	Media incassi tot	Media %	Acc.to minimo %	Previsione 2021	% Acc.to minimo	Acc.to effettivo (100%) 2021
3020	Incassi visite guidate ed amb.	67.924,58	55.539,08	13.584,92	11.107,82	81,77	18,23	4.000,00	729,37	729,37
3021	Proventi musei del cibo e naturalistico	44.701,50	43.989,50	8.940,30	8.797,90	98,41	1,59	4.000,00	63,71	63,71
3035	Affitti aree agricole Taro	7.941,70	7.941,70	1.588,34	1.588,34	100,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3040	Affitto immobili Borgo Pulce	19.215,00	1.921,50	3.842,00	384,30	10,00	90,00	3.920,82	3.528,74	3.528,74
3055	Proventi pratiche urbanistiche	28.105,00	28.105,00	5.621,00	5.621,00	100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3060	Affitti temporanei spazi	55.134,80	30.869,72	11.026,96	6.173,94	55,99	44,01	2.000,00	880,21	880,21
3065	Affitto teatro	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-100,00	500,00	500,00	500,00
3070	Vendita libri e gadgets	3.426,20	3.426,20	685,24	685,24	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3080	Tesserini caccia	359.966,00	359.966,00	71.993,20	71.993,20	100,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3085	Tesserini funghi	97.723,23	97.723,23	19.544,65	19.544,65	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3090	Piano limitazione cinghiali	139.648,00	111.449,55	27.929,60	22.289,91	79,812	20,19	21.000,00	4.240,43	4.240,43
3105	Entrate vivaio	148.553,80	118.395,91	29.710,76	23.679,18	79,70	20,30	5.000,00	1.015,05	1.015,05
3111	Introiti cattura fauna Monte Fusso	9.990,00	900,00	1.998,00	180,000	9,01	90,99	0,00	0,00	0,00
3114	Canoni Pratospila	11.858,40	0,00	2.371,68	0,00	0,00	100,00	610,00	610,00	610,00
3121	Canoni Ponteverde	14.640,00	2.440,00	2.928,00	488,00	16,67	83,33	2.440,00	2.033,33	2.033,33
3150	Contributo presca	41.360,40	30.582,38	8.272,08	6.116,48	73,94	26,06	3.000,00	781,76	781,76

3100	Riscossione multe e ammende	113.394,29	110.494,29	22.678,86	22.098,86	97,44	2,56	13.000,00	332,47	332,47
3050	Entrate diverse	85.256,35	85.180,41	17.051,27	17.036,08	99,91	0,09	6.000,00	5,34	5,34
3051	Introiti bacini di Medesano	40.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50	87,50	10.000,00	8.750,00	8.750,00
3125	Recupero utenze affitto vivaio	13.073,78	0,00	2.614,76	0,00	0,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
									24.971,41	24.970,41

c Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio:

La dimensione determinata in sede di bilancio di previsione, è data da una quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto di coprire con adeguate risorse i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno (per il 2021 euro 24.970,41, per il 2022 euro 22.097,60, per il 2023 euro 22.097,60) creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI / FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1.Fondi Rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs 118/2011 smi, punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale

fondo è stato costituito per un ammontare di euro 25.000,00 e nasce dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente che si può così sintetizzare:

1. Tribunale di Parma

1. Causa R.G. 4699/2018 Ente Parco/Cavandoli Rodolfo di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ente;
2. Causa R.G. 4586/2018 Ente Parco/Accorsi Luca e A.B. Global Service di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ente;
3. Causa R.G. 4491/18 Ente Parco/Scaffardi Ovidio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ente;
4. Causa R.G. 4490/2018 Ente Parco/Consorzio Bonifica Parmense di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ente;

In tutti i procedimenti, in caso di soccombenza, l'Ente rischia di dover rifondere le spese legali alle controparti (quantificato in euro 5.000,00) oltre al contributo unificato e alle marche da bollo, nella misura già preventivata, ma non deve nulla nel merito in quanto le cause sono state promosse al solo ed unico scopo di vedere annullate le ordinanze ingiunzioni emesse.

2. Tribunale di Piacenza

- Causa R.G. 2609/2018 Guido Pattarini/Provincia di Piacenza (convenuto)/Regione Emilia Romagna (terzo chiamato)/Ente Parco (terzo chiamato).

Trattasi di causa per risarcimento danni da fauna (scontro auto/cinghiale) in cui l'attore richiede il risarcimento dei danni materiali subiti, per un ammontare di € 11.200,00, importo che l'Ente sarebbe chiamato a risarcire solo nella denegata ipotesi che il giudice ritenga l'esclusiva (oppure concorrente) responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro stradale che ha causato il danno.

Anche in questo caso andrebbe aggiunta la rifusione delle spese di controparte e delle spese di giustizia quantificate in euro 6.000,00.

3. Tribunale di Parma

- Causa R.G. 4812/2019 Ente Parco/Società Agricola I Gelsi di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ente.

Valgono le stesse considerazioni svolte al punto 1. con la precisazione che l'Ente non è ancora costituito.

Anche in tal caso dunque, in caso di soccombenza, l'Ente rischia di dover rifondere le spese legali alle controparti, (quantificate in euro 2.500,00) nella misura già preventivata, ma non deve nulla nel merito in quanto la causa è stata promossa al solo ed unico scopo di vedere annullata l'ordinanza ingiunzione emessa. Quindi il principale effetto negativo della soccombenza sarebbe che l'Ente non incasserebbe l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione emessa, per un totale, salvo errori e omissioni, di circa € 4.000,00.

Anche in questo caso, nel conteggio delle spese vive, anticipate al momento dai ricorrenti, va considerato il contributo unificato di € 98,00 oltre alla marca da bollo di € 27,00 per la causa. Anche queste, in caso di esito negativo, seguirebbero la soccombenza e quindi sarebbero a carico dell'Ente.

2.Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014, art. 1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Dall'anno 2019 non è più possibile un accantonamento parziale come previsto per gli anni precedenti .

Sono pervenuti all'Ente i bilanci al 31/12/2019 delle partecipate Lepida Spa e Il Gal Soc. Consortile a R.L. dai quali si evidenziano rispettivamente un utile e una perdita per la quale è stato iscritto il relativo fondo di accantonamento per una somma pari ad euro 500,00 .

3.Fondo per indennità di fine mandato del sindaco

Non è stato costituito il Fondo in quanto al Presidente del Parco non spetta l'indennità di fine mandato.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Ente pur avendo ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%, presenta indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente di 51 giorni, non rispettoso quindi dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. Per tale motivo ha costituito il Fondo di garanzia debiti commerciali in misura pari al 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi per un ammontare di euro 22.541,55.

2 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuando un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3)
2. Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)

La proposta di bilancio 2021/2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 e con gestione ancora in corso: al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021/2023 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione accantonato o vincolato.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale 2020	308.070,05
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale 2020	352.251,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	4.770.433,06
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	4.962.780,81
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	19.373,93
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	4.978,82
=	Risultato di amministrazione 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione 2021	492.326,05
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo del 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo del 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo del 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	492.326,05
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	22.400,53
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	1.364,77
	Fondo contenzioso	20.000,00
	Altri accantonamenti	20.000,00
	B) Totale parte accantonata	63.765,30
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	23.437,72
	Vincoli derivanti da trasferimenti	13.020,51
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	36.458,23
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	13.198,18
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	378.904,34
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

3 Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dalla'Ente

L'ente non prevede l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

4 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del documento unico di programmazione.

5 Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del

bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV in entrata parte corrente è stato quantificato per il 2021 in euro 2.700,00 mentre il FPV in entrata parte capitale è stato quantificato per il 2021 in euro 2.325,00.

6 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale non ha rilasciato alcuna garanzia.

7 Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio , derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivanti o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet.

L'ente non ha propri organismi strumentali.

9 Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Le società partecipate sono il GAL del Ducato Soc. Cons. a R.L. (partecipazione dell'Ente 5,75%) e Lepida S.c.p.a. (partecipazione dell'Ente 0,0014%) mentre per Ervet Spa (partecipazione dell'Ente 0,0044%) è stato esercitato il diritto di recesso nel 2019 .

I relativi bilanci al 31/12/2018 sono consultabili presso l'indirizzo internet dell'ente: www.parchedelducato.it

e presso gli indirizzi delle partecipate:

www.lepida.net

www.galdeducato.it